

# INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

INARSIND RIBADISCE IL NO ALL'OBLIGO DEL POS PER INGEGNERI ED ARCHITETTI, IL RIMANDO ALL'ART.693 DEL CODICE PENALE POTREBBE ESSERE RISOLUTIVO

Già nel 2013 Inarsind, associazione d'intesa sindacale degli ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani, sottolineò la poca pertinenza dell'utilizzo del POS con l'attività tipica di ingegneri ed architetti liberi professionisti.

I motivi che avevano spinto Inarsind ad essere contrari all'introduzione dell'obbligo del POS per architetti ed ingegneri non sono mutati nel tempo: anzitutto tipicamente l'espletamento delle prestazioni di architetti ed ingegneri non vedono un committente recarsi presso lo studio del professionista, ritirare un prodotto o fruire di un servizio e quindi procedere al pagamento.

Le prestazioni di progettazione, ed ancor più di Direzione dei lavori, si espletano su un arco di tempo che può essere più o meno ampio, e tipicamente, dato che i compensi minimi possono corrispondere a qualche centinaio di euro ma risultano più spesso superiori almeno ai mille euro, vengono pagate, dopo presentazione di avviso di parcella, con bonifico bancario a fronte della relativa fattura; molto spesso anche con tempi molto dilazionati rispetto alla prestazione ed all'emissione dell'avviso.

Inoltre, a seguito delle diverse misure di defiscalizzazione messe in campo negli ultimi anni per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, risparmio energetico etc, tutte le prestazioni connesse a tali pratiche, comprese le progettazioni e direzioni lavori, vengono pagate secondo procedure specifiche che prevedono l'utilizzo del bonifico bancario.

Le modalità operative di architetti ed ingegneri liberi professionisti sono pertanto tali, per tempistiche, importi e rapporto tra cliente e professionista, da non corrispondere a quelle del pagamento mediante POS.

Si ritiene quindi che l'estensione di tale obbligo ai professionisti architetti ed ingegneri non vada ad introdurre alcun vantaggio o miglioramento del servizio per il cliente, che mai riteniamo si recherebbe presso lo Studio appositamente per pagare con il POS quando può facilmente fare un bonifico on line, molto spesso a costo zero, costituendo invece un ulteriore costo da sostenere per il professionista che nessun utilizzo farebbe del servizio.

Come già espresso anche in una lettera al Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan, Inarsind ritiene si debbano escludere dall'applicazione dell'obbligo di cui sopra le categorie professionali, come architetti ed ingegneri, per le cui modalità operative non porterebbe alcun vantaggio alla collettività.

In alternativa il rimando all'art. 693 del Codice Penale potrebbe in qualche modo risolvere la problematica per architetti ed ingegneri, determinando l'illecito non in mancanza del POS ma solamente in caso di mancata accettazione dell'utilizzo dello stesso su richiesta del cliente.